Voci. Non è la questione.

PRESIDENTE. Onorevole Guala, la questione di cui ella parla non ha a che fare colla petizione. Ella accenna, è vero, ad inconvenienti che possono avverarsi e che meritano senza dubbio che Governo e Parlamento vi apportino la loro attenzione; ma qui si tratta di un regolamento il quale non riguarda soltanto il fatto che una licenza possa essere valevole per una facoltà, piuttostochè per un'altra, ma richiede che per presentarsi alla consecuzione della licenza liceale debbasi aver preso la licenza ginnasiale tre anni prima. Dunque vede che la questione è diversa. Il tempo c'incalza un tantino, sarebbe quindi il caso che ella restringesse le sue osservazioni all'argomento della petizione.

GUALA. Io adduceva argomenti d'analogia per dimostrare come non siano nè serie, nè sostenibili certe disposizioni.

Se io ho la licenza ginnasiale in oggi, e per tre anni ho dovuto sospendere, o per malattia, o per altro motivo i miei studi, perchè mi si ha da togliere il diritto acquisito una volta?

PRESIDENTE. Onorevole Guala, le sue osservazioni sono giustissime, ma non hanno che fare colla questione. Le ripeto che molte delle sue considerazioni sono fondatissime, e quando verrà in discussione il bilancio della pubblica istruzione ella avrà opportunità di esprimere con tutta larghezza le sue idee.

CHIAPPERO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CHIAPPERO. Io vorrei solamente far osservare all'onorevole Guala che probabilmente egli ha sbagliato la condizione che è necessaria per percorrere un corso piuttosto che un altro all'Università: non è mica la licenza liceale, ma è l'esame di ammissione quello che si deve dare con differente norma secondo la carriera universitaria a cui il giovane aspira; ed è giusto, in quanto che l'esame d'ammissione serve a conoscere quale attitudine presenti il giovine medesimo, piuttosto per la medicina, per le matematiche, o per la legale.

Per ciò che sia della questione della licenza liceale od altro equipollente titolo, ora richiesto per gli aspiranti al corso chimico-farmaceutico, non è il caso ora di intrattenerci, verrà altra più opportuna occasione, cioè quando si avrà a trattare dell'insegnamento superiore.

Mi associo del rimanente alle conclusioni della Commissione per le petizioni, credendo degna di studio la questione ora sollevata a proposito della petizione di 134 padri di famiglia di Torino. Le disposizioni del regolamento 6 aprile 1870 sono lesive a quel po' di libertà d'insegnamento ammessa colla legge 1859.

PRESIDENTE. Non essendovi altra osservazione, s'intendono ammesse le conclusioni della Giunta sulla petizione 232.

(Sono approvate.)

Essendo presente l'onorevole ministro di grazia e giustizia, invito il relatore a riferire sulle petizioni 12,256 e 12,888.

PISSAVINI, *relatore.* Colle petizioni 12,256 e 12,888 il comizio agrario di Conselve, provincia di Padova, ed i comizi agrari di Valdagno, Bassano, Longarone e San Bartolomeo in Galdo si rivolgono al Parlamento perchè, nell'interesse dell'agricoltura privata, si devenga all'abolizione di ogni specie di decime dovute ai privati ed ecclesiastici.

La Giunta, vista la legge 15 aprile 1851, colla quale vennero abolite le decime in Sardegna;

Visto il decreto del luogotenente Farini, che proibì nel Napoletano l'esazione delle decime sacramentali;

Vista la legge del 1864, in virtù della quale è fatta facoltà a tutti i possessori di immobili gravati anche da decime, di liberarsene mediante la prestazione di una rendita 5 per cento eguale alla prestazione annuale, estesa con legge 27 luglio 1867 alle provincie venete;

Visto il decreto 19 maggio 1864, col quale si confermò il decreto prodittatoriale di Sicilia, che abolì le decime personali e dichiarò redimibili quelle commerciali e di dominio;

Ritenuto che una proposta di abolizione delle decime feudali per le provincie napolitane venne votata nel 1865, ed una seconda volta nel 1868, dal Parlamento; ritenuto che il detto progetto di legge approvato dal Senato con diverse modificazioni in adunanza 7 maggio 1870 veniva ripresentato alla Camera nella tornata del 13 giugno 1870 dall'ex-ministro Raeli, e riprodotto finalmente dall'onorevole De Falco, ministro di grazia e giustizia, nella tornata 1° marzo 1871; ritenuto che nella tornata 18 maggio 1871 l'onorevole La Porta, valendosi del diritto d'iniziativa parlamentare, ha pure presentato un progetto per l'abolizione delle decime feudali in Sicilia;

Vista la legge d'abolizione delle decime nelle provincie napoletane e siciliane;

Ritenuto infine che, se avvi oggetto che maggiormente interessi la pubblica e privata economia, massime nelle condizioni in cui versa oggidì il paese, è certamente quello dell'abolizione dei diritti perpetui in natura di prodotti del suolo sotto qualsiasi denominazione e misura;